



407/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Chiara Romanelli con delega scritta dell'Avv.
Tommaso Montorsi per il ricorrente, l'avv. Andrea
Botta per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79257 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX , rap-
presentato e difeso dall'Avv. Tommaso Montorsi del
Foro di Modena, c.f. MNTTMS77E22B819A, con studio in
Modena, Via Cesare Battisti n. 5, il quale dichiara,
anche ai fini dell'elezione del domicilio digitale,
di voler ricevere le comunicazioni e le notificazio-

ni relative al presente giudizio pensionistico all'indirizzo di posta elettronica certificata tomaso.montorsi@ordineavvmodena.it e al numero di fax: 059-221509;

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente - Ufficiale dei Carabinieri in congedo, cessato dal servizio presso l'Arma e titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità INPS, atto di conferimento nr. CH1032021000690, iscrizione n. 50509109, in data 24.02.2021 - ha chiesto di *"accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, con applicazione di ogni beneficio economico che l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 pre-*

vede a partire dal comma 1, avendo militato dalla data del 04.04.1979 e fino al 30.12.2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri, e con riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi".

Parte attrice -Capitano dei Carabinieri ruolo straordinario ad esaurimento- ha rappresentato:

- che ha prestato servizio alle dipendenze dell'Arma a partire dal 18.09.1980 nei ruoli previsti per i militari di truppa e Sottufficiali, ed è transitato nel ruolo Ufficiali ad esaurimento solo in data 31 dicembre 2017, a fine carriera;
- di avere diritto all'applicazione del regime previsto il ruolo dei sottufficiali evidenziando, in contrario la sussistenza di una violazione del principio di eguaglianza sostanziale secondo cui la pensione spettante per il grado superiore non può comunque essere inferiore a quella che si sarebbe ottenuta nel grado inferiore. Al riguardo ha evidenziato che nella determina di pensione INPS del ricorrente - il quale ha militato nel ruolo Sottoufficiali per la quasi totalità

della propria carriera progredendo nel ruolo Ufficiali- la percentuale di aumento della pensione da calcolare nella quota "B" raggiunge un valore di 55,528% anziché il maggior valore di 61,19% che si ripercuote nella differente percentuale del 10,978% anziché del 12,17%, per la quota B1, e del 44,55% anziché del 49,02% per la quota B2.

Nel merito ha dedotto:

- la violazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/73; la violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;
- l'eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta;
- la violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'infondatezza del ricorso, evidenziando che:

- al ricorrente è stata liquidata la pensione, con determina n. FR1032021000190 in base al sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13 l. n. 335/1995, vantando costui, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio superiore ai 18 anni. Tale sistema

- di calcolo della pensione assume come punto di partenza, ai fini della sua quantificazione, la retribuzione pensionabile alla cessazione che, nel caso di specie, è quella (maggiore) propria del ruolo degli Ufficiali a cui il ricorrente apparteneva alla data del congedo per limiti di età, ancorché, soltanto, da poco meno di 3 anni per effetto dell'utile posizionamento nella graduatoria del concorso appositamente espletato dall'Amministrazione di appartenenza;
- in subiecta materia vige il principio secondo cui rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente;
 - l'INPS correttamente non ha applicato i coefficienti di rendimento previsti per i Sottufficiali;
 - l'apprezzamento della consistenza della pensione, in termini quantitativamente minori o maggiori rispetto a quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, così come previsto dalla disposizione, muove infatti dai complessivi parametri utilizzati per il calcolo del trattamento, quindi non

solo, come preteso dal ricorrente, dalle aliquote di rendimento applicate, ma primariamente dalla base della retribuzione pensionabile alla cessazione la quale è necessariamente maggiore atteso l'inquadramento nel grado superiore di Ufficiale. Diversamente argomentando si finirebbe per riconoscere un trattamento di quiescenza che godrebbe irragionevolmente, ai fini della sua quantificazione, di una sorta di "...doppia utilità...";

- in ogni caso, l'applicazione della maggiorazione del 3,60% di cui all'art. 54, comma 6 del D.P.R n. 1092/1973 pretesa dal ricorrente costituisce un'aliquota annua speciale che si applica "...limitatamente ai collocamenti in quiescenza prima dei previsti limiti di età e persegue una finalità perequativa nei confronti dei sottoufficiali che, essendo collocati in quiescenza prima del limite massimo di età, non riescono a conseguire la pensione massima...". Ipotesi, questa, che però non ricorre nella fattispecie all'esame, poiché il ricorrente è stato posto in congedo per il raggiungimento del limite di età di 60 anni

ai sensi degli artt. 924 e 928 del D.Lgs.
66/2010.

In subordine l'Inps ha eccepito in ogni caso la
prescrizione quinquennale dei ratei.

3. Parte attrice con successiva memoria ha dedotto
in replica confermando le conclusioni poste con
l'atto introduttivo.

4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato
trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1.La questione di diritto oggetto di scrutinio
dell'odierno gravame riguarda l'interpretazione che
viene postulata dal ricorrente dell'art. 54, comma
8, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui anche se per i
trattamenti pensionistici liquidati con il sistema
retributivo, come quello in esame, il punto di par-
tenza di ogni calcolo è costituito dalla retribu-
zione pensionabile alla cessazione, tale criterio
troverebbe un limite nel principio dettato dalla
disposizione normativa richiamata " In ogni caso la
pensione spettante non può essere minore di quella
che il militare avrebbe conseguito nel grado infe-
riore, in base agli anni di servizio utile maturati
alla data di cessazione dal servizio".

Al riguardo sono riscontrabili due contrapposti orientamenti della giurisprudenza contabile, uno, favorevole alla tesi del ricorrente (cfr., tra tante, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 4 e 6 del 2023; Sez. Molise n. 52/2022; Sez. Emilia-Romagna nn. 175/2022 e 190/2022; Piemonte nn. 136,137 e 138 tutte del 2022), basato sulla esegesi fatta dell'art. 54, comma 8, dpr 1092/1973. In particolare secondo questo approccio, il citato comma è norma di chiusura, precettiva che svolge una salvaguardia per coloro che, progredendo in carriera, potrebbero paradossalmente averne un decremento. Si sostiene in tal senso che si recherebbe un vulnus all'art. 36 della Costituzione se non venisse garantito il diritto a progredire in carriera.

Il secondo orientamento, in linea con quanto sostenuto dall'Inps, ha trovato adesione in diverse Sezioni Giurisdizionali (cfr., tra le tante, Sez. giuris. per la Regione siciliana n. 90/2023, Sezione Marche n. 62/2022, Sezione Calabria nn. 55, 82 e 90 tutte del 2022, Sezione Puglia n. 12/2021, Sez. Veneto n. 260/2022, Sezione Lombardia nn. 147 e 193 del 2020), ma anche in sentenze di appello (Corte dei conti Sez. App. per la Regione siciliana n. 32/2023).

Tale ultimo orientamento giurisprudenziale abbraccia un'opzione esegetica fondata sulla interpretazione letterale e sistematica dell'art 54 DPR 1092/173 e sull'applicazione al caso di specie degli articoli 8 del D.lgs. n. 165/1997 e 17, comma 1, della legge n. 724/1994.

Si ritiene di condividere il secondo orientamento giurisprudenziale reputandosi che assicura maggiormente la coerenza della stessa norma richiamata (art. 54 dpr 1092/1973). Al riguardo giova riportare alcune osservazioni formulate dall'organo nomofilattico (sentenza n. 1/2021/QM/Pres./Sez) nell'approccio all'art. 54 d.p.r. 1092/1973. La difficoltà maggiore riposa nel fatto che la domanda, come postulata, invita ad esaminare un sistema compiuto, quello del d.p.r. 1092/1973, non tenendo conto di normative sopravvenute. Invero, l'ordito normativo tracciato dal d.p.r. n. 1092/1973 alla luce della normativa sopravvenuta (legge 335/1995) risponde a principi ispirati da una politica previdenziale che poggia su presupposti assai diversi rispetto al regime previgente.

E allora, evocando le chiare argomentazioni svolte dalle Sezioni riunite nell'arresto sopra menzionato, occorre ricordare che il d.p.r. n. 1092 del

1973 nasce con l'obiettivo dichiarato di realizzare una riforma generale che ha apportato notevoli modificazioni al regime pensionistico statale vigente all'epoca.

La riforma (legge 335/1995), incidendo profondamente sul sistema pensionistico, ha introdotto tre fasce o sistemi pensionistici per i dipendenti pubblici, secondo la seguente disciplina:

- a) per i nuovi assunti dal 1996, il calcolo della futura pensione sarebbe stato effettuato interamente con il nuovo metodo "contributivo";
- b) per tutti i dipendenti statali che al 31.12.1995 avevano maturato 18 anni di anzianità, mantenuto interamente il sistema di calcolo retributivo di cui al d.P.R. 1092/73;
- c) per i dipendenti statali che invece, a contodati, avevano avuto meno di 18 anni, veniva previsto il cd "sistema "misto", per effetto del quale le anzianità a partire dal 1996 e sino alla cessazione del servizio sarebbero state calcolate con metodo contributivo, mentre per le anzianità di servizio maturate sino al 1995, la pensione sarebbe stata calcolata con il precedente sistema retributivo di cui al DPR 1092/1973.

Rimasto irrisolto a livello legislativo il problema

legato alla lettura combinata dei due testi, l'organo nomofilattico si pose il problema di capire come e in quale misura la legge successiva, nella sua diversità di principio connesso all'introduzione del sistema contributivo, abbia impattato sul regime precedente, nella impossibilità da una parte di poter scorgere una forma di abrogazione espressa di una norma sull'altra, non rinvenibile né espressamente né implicitamente nella legislazione de quibus, e nella necessità, dall'altro, di poter mantenere attraverso l'interpretazione, una forma di equilibrio costituzionalmente orientato.

In primo luogo, va osservato che l'art. 1, comma 12, della legge N. 335/1995, nello stabilire i criteri di definizione delle pensioni secondo i principi retributivi e contributivi, inequivocabilmente si rivolge alla platea indistinta dei "lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6", senza incidere in alcun modo sull'impianto sistemico ma diversificato fra civili e militari del decreto del 1973.

E, conseguentemente, deve essere seguita la tesi in base alla quale l'articolo 54, del già citato decreto, entrato in vigore quando per il calcolo delle pensioni era solamente vigente il sistema retri-

butivo puro, non può essere letto isolatamente, ma alla luce delle innovazioni fondamentali introdotte dalla legge numero 335 del 1995, la quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ha previsto per tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato una anzianità inferiore ai 18 anni, un sistema di calcolo misto della pensione comportante la sommatoria di una quota retributiva, rapportata alla anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità maturate in epoca successiva.

Quindi la ratio legis del legislatore del 1995 si poggia sul concetto in ordine al quale il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo è destinato ad avvenire in modo graduale, segnato dallo "spartiacque", individuato nella quota di 18 anni, che indica il periodo di contribuzione posseduta o meno dai soggetti alla data del 31 dicembre 1995.

Così che, dal 1° gennaio 1996, nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno meno di 18 anni di contribuzione si applica il sistema retributivo per il periodo fino al 31 dicembre 1995 e quello contributivo per il periodo successivo, e dunque un sistema "misto", mentre per coloro che

avranno 18 anni o più di contributo, continuare a trovare applicazione il sistema retributivo. Per coloro i quali entrano in servizio successivamente al 1° gennaio 1996, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, verrà applicato solo il sistema contributivo.

La stessa legge n. 335/1995, poi, fa espresso riferimento - nel definire all'art. 1, comma 12, la composizione del quanto pensionistico - prima alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 e poi alle "ulteriori anzianità contributive" calcolate secondo il sistema contributivo, intendendo, di tutta evidenza, periodi differenti rispetto alle "anzianità acquisite".

Tale approccio, oltre che essere giuridicamente coerente con il rapporto intercorrente fra le disposizioni del DPR 1092/1973 e quelle della legge n. 335/1995, appare anche rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 - e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute -nell'ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari (in termini, Corte dei conti Sez. App. per la Regione siciliana n. 32/2023).

Ciò posto, il punto di partenza di ogni calcolo,

nel sistema retributivo, è costituito dalla base pensionabile alla cessazione che è, nella specie, quella maggiore propria del ruolo degli Ufficiali, in cui il ricorrente è transitato.

Ciò è coerente al principio secondo cui ai fini dell'applicazione del regime pensionistico rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente.

Dunque, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, era in possesso di una anzianità contributiva superiore ad anni 18, l'applicazione dell'art. 54 DPR, commi 1 e 2, non era allo stesso applicabile.

La norma, infatti, fa riferimento esclusivamente al personale militare che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva una anzianità inferiore ad anni 18, con conseguente attribuzione del regime contributivo alla quota di pensione spettante a decorrere dal 1° gennaio 1996 (articolo 1, comma 12, Legge 8 agosto 1995 n. 335).

Ne deriva che il trattamento pensionistico del ricorrente è estraneo alla applicazione dell'art. 54 commi 1 e seguenti, perché lo stesso è stato calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge n.

335/1995, attribuendo la quota retributiva fino al 31 dicembre 2011.

Dopo tale data, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. Legge Fornero), il regime previdenziale di tipo contributivo è stato esteso anche a coloro che, come il ricorrente, avevano maturato una anzianità contributiva superiore a 18 anni alla data limite del 31 dicembre 1995.

La soluzione da privilegiare deve tener conto anche della lettera dell'art. 54, comma 6 del dpr 1092/1973, che dovrebbe, ad avviso del ricorrente, trovare applicazione in forza della clausola di salvaguardia del comma 8 prima citato.

Il comma 6 della norma in esame (art. 54 dpr 1092/1973) estende ai sottufficiali dei Carabinieri (con la maggiorazione del 3,60%) la disciplina speciale del comma 5 (riferita ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica) che prevede un aumento dell'1,80 per i sottufficiali collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per le cessazioni dal servizio: ipotesi che non ricorre nel caso in esame, posto che il ricorrente è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età.

La richiesta di rideterminazione della pensione con

applicazione del coefficiente speciale del 3,60% non potrebbe, comunque, essere accoglibile essendo riferibile a situazione totalmente diversa.

Infatti, la limitazione della speciale aliquota annua del 3,60% ai collocamenti in quiescenza prima dei previsti limiti di età persegue una finalità eminentemente perequativa nei confronti dei sottoufficiali che, essendo collocati in quiescenza prima del limite massimo di età, non riescono a conseguire la pensione massima.

2. Pari negativo apprezzamento va espresso anche per la censura di disparità di trattamento. La diversità di trattamento, peraltro indimostrata, è del tutto ragionevole, data la eterogeneità dei trattamenti. Altro è postulare una selettiva applicazione dei commi favorevoli, invocando una disparità per situazioni eterogenee.

Le varie norme succedutesi nel tempo son volte ad evitare, specie nel passaggio da un sistema di calcolo ad un altro, che si realizzi un incremento del trattamento pensionistico. Eventualità contraria alla generale finalità di contenimento della spesa pubblica sottesa a tutte le riforme che hanno interessato il sistema negli ultimi anni, tenendo conto del bilanciamento complessivo degli interessi co-

stituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. In altri termini, nella fattispecie occorre tener conto dell'intera disciplina applicabile e non di alcune norme che sono riferibili a situazioni e regimi diversi da quello in causa e comunque dando considerazione all'evoluzione del sistema pensionistico (in termini, Corte dei conti Sez. App. per la Regione siciliana n. 32/2023).

Conclusivamente, l'aliquota postulata dal ricorrente, come prevista dall'art. 54, comma 6, dpr 1092/1973, non trova più applicazione e l'Inps ha applicato correttamente il sistema di calcolo retributivo entro la cui cornice deve essere calcolata la pensione del ricorrente, avendo maturato più di 18 anni di servizio utile al 31 dicembre 1995, sino al 31.12. 2011 e contributivo successivamente con la applicazione dell'aliquota prevista.

3. Si compensano le spese di lite, in considerazione del non omogeneo orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando Rigetta il ricorso.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20/05/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.08.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.08.2024 15:05:53
GMT+01:00